

## **PROCEDURA**

**DI GARA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL  
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## **Art. 1 FINALITÀ E OGGETTO DELLA GARA**

1. Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende sia le attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale sia la gestione del personale medesimo.
2. I contratti individuali di lavoro verranno attivati in seguito ad apposita richiesta all'agenzia per il lavoro sottoscritta dal responsabile dell'ufficio personale
3. Il servizio è reso dall'agenzia per il lavoro aggiudicataria dell'appalto con le modalità previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali.
4. Il prestatore di lavoro è utilizzato nell'ambito di attività che prevedono mansioni ascrivibili rispettivamente alle categorie B (posizione economica B3) e C (posizione economica C1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) vigente per i dipendenti del comparto regioni e autonomie locali.

## **Art. 2 DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO**

1. L'accordo quadro ha durata di mesi diciotto, per il periodo dall'1/6/2016 al 30/11/2017.
2. Il Comune di Bene Vagienna si riserva la facoltà di chiedere l'inizio dell'esecuzione dell'accordo nelle more della stipula del medesimo per esigenze di continuità ovvero di necessità o urgenza.
3. Il numero complessivo massimo di ore lavorate è previsto in 2000 che verranno ripartite a seconda delle esigenze, nel limite dell'importo presunto dell'appalto di cui al comma 4.
4. L'importo presunto dell'appalto è previsto in € 40.000 IVA esclusa.  
Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dal Comune di Bene Vagienna, riservandosi quest'ultimo la possibilità di richiedere, in sede di esecuzione dell'accordo quadro, l'attivazione anche di nessun contratto, senza possibilità per l'agenzia per il lavoro aggiudicataria di vantare alcuna pretesa.

## **ART. 3 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1 deve essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di somministrazione di lavoro e a quanto previsto dal presente capitolato e dal futuro contratto, nel rispetto delle seguenti modalità:
  - a) il Comune di Bene Vagienna procederà, sulla base delle esigenze che si manifestano durante il periodo indicato all'articolo 2, alla richiesta di attivazione dei singoli contratti individuali di lavoro all'agenzia per il lavoro, per iscritto, tramite apposita "scheda di richiesta di lavoro". Il prestatore di lavoro sarà adibito alle mansioni previste per i dipendenti del comparto regioni e autonomie locali di cui alla categoria B3 o C1 del vigente CCNL e per le tipologie di utilizzo previste all'articolo 1 del presente capitolato, oltre che dalla normativa vigente in materia;
  - b) l'orario di lavoro sarà di massimo 36 ore settimanali distribuite con articolazioni variabili secondo le esigenze particolari che si verranno a determinare e fatte salve eventuali esigenze straordinarie, nella misura massima stabilita dal CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali;
  - c) il trattamento economico, che l'agenzia per il lavoro aggiudicataria si impegna a pagare direttamente al prestatore di lavoro, sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL del comparto regioni e Autonomie locali, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future. Nei casi previsti, il Comune di Bene Vagienna fornirà direttamente al personale somministrato i buoni pasto;
  - d) gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali sono quelli previsti dall'articolo 25 del d.lgs. 276/2003 per le agenzie di somministrazione di lavoro;
  - e) la contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella scheda di richiesta fornitura;
  - f) il Comune di Bene Vagienna osserva nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 mentre l'agenzia per il lavoro provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore di lavoro svolgerà presso il Comune di Bene Vagienna;

- g) il prestatore di lavoro richiesto dal Comune di Bene Vagienna deve essere già istruito e formato, in relazione alle competenze richieste, a cura dell'agenzia per il lavoro, che deve garantire uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalle strutture e dalle procedure consiliari;
- h) il prestatore di lavoro è soggetto ad un periodo di prova di due settimane ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti;
- i) il prestatore di lavoro ha diritto a fornire la propria prestazione per l'intero periodo di assegnazione salvo il mancato superamento del periodo di prova o la sopravvenienza di una giusta causa di recesso o il caso di sostituzione ovvero di risoluzione.

#### **Art. 4 RICHIESTA DI PRESTATORI DI LAVORO**

1. Nello svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato oggetto del presente capitolato, il Comune di Bene Vagienna provvede a richiedere l'attivazione di ciascun contratto individuale di lavoro allegando a ciascuna richiesta una scheda contenente le seguenti informazioni:
  - a) la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria, il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
  - b) le modalità e la durata presunta della prestazione lavorativa richiesta;
  - c) la sede di lavoro;
  - d) il Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Tutte le informazioni dovranno essere date per iscritto ed eventualmente anticipate per via telefonica o telematica.

#### **Art. 5 PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DEI PAGAMENTI**

L'importo unitario ed orario posto a base di gara è di euro 20 più iva compreso per oneri della sicurezza. Tale importo, , è comprensivo e compensativo del costo orario di ciascun lavoratore, del costo e degli oneri che l'agenzia aggiudicataria deve sostenere per svolgere tutte le funzioni

1. Il prezzo per lo svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, offerto in sede di gara, si intende fissato dall'agenzia per il lavoro in base a calcoli, previsioni e valutazioni di propria e assoluta convenienza, forfettario e omnicomprensivo di tutti i costi.
2. Per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, oggetto del presente capitolato, il Comune di Bene Vagienna si obbliga a corrispondere all'agenzia per il lavoro, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il prezzo offerto in sede di gara, oltre all'IVA sulla parte imponibile.
3. Il prezzo orario offerto (deve comprendere tutti i seguenti elementi):
  - a) ricerca e selezione del personale;
  - b) attività di formazione;
  - c) retribuzione dei lavoratori e salari accessori;
  - d) oneri contributivi assistenziali e previdenziali, come da CCNL per le agenzie di lavoro temporaneo;
  - e) altre indennità contrattuali;
  - f) sostituzione del personale;
  - g) ferie ed ogni altro tipo di assenza prevista da norme di legge e contrattuali;
  - h) utile d'impresa;
  - i) quant'altro proposto dall'agenzia per il lavoro nella propria offerta.
5. Il pagamento del corrispettivo come sopra determinato solleva il Comune di Bene Vagienna dagli obblighi di cui all'articolo 6 lettera b).
6. Al fine del computo delle ore di lavoro prestate dal prestatore di lavoro, un'apposita scheda indicante le ore lavorate sarà trasmessa dall'ufficio personale, all'agenzia per il lavoro entro:
  - a) le ore 12,00 del giorno lavorativo successivo del termine della prestazione di lavoro, nel caso di brevi prestazioni di lavoro;
  - b) le ore 12,00 del secondo giorno lavorativo del mese successivo, nel caso di prestazioni di lavoro della durata di uno o più mesi.

7. Il Comune di Bene Vagienna si impegna ad effettuare il pagamento spettante all'agenzia per il lavoro entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche emesse a fine mese ovvero al termine del rapporto contrattuale.

In particolare la fattura elettronica dovrà espressamente contenere i seguenti dati:

- a) riferimento al n. di contratto, al nominativo del prestatore di lavoro e alla categoria;
- b) quantitativo di ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;
- c) costo orario finito;
- d) totale costo ore lavorate;
- e) margine dell'agenzia;
- f) IVA sul margine dell'agenzia;
- g) totale fattura
- h) CIG

8. Ai fini della liquidazione, ogni singola fattura elettronica, contenente i dati di cui sopra, dovrà inoltre essere debitamente corredata dall'apposita scheda indicante le ore lavorate.

9. Resta inteso che il Comune di Bene Vagienna corrisponderà all'agenzia per il lavoro unicamente il corrispettivo per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli prestatori di lavoro, rimanendo a carico esclusivo dell'agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei prestatori di lavoro medesimi.

10. Il prezzo per lo svolgimento del servizio di somministrazione offerto in sede di gara sarà sottoposto a revisione, per la parte riferita al costo del lavoro solo in dipendenza di variazioni conseguenti all'applicazione di incrementi di costo che si venissero a determinare, successivamente all'aggiudicazione, in conseguenza di adeguamenti e miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future, mentre per la parte riferita al costo del servizio di somministrazione potrà essere sottoposto a revisione a norma dell'art. 115 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006 n. 163.

#### **Art. 6 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE**

1. Il Comune di Bene Vagienna si obbliga a:

- a) comunicare all'agenzia per il lavoro i trattamenti retributivi applicabili anche a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e contrattuali;
- b) versare direttamente al prestatore di lavoro o all'ente previdenziale, in caso di inadempienze dell'agenzia per il lavoro, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'agenzia per il lavoro, rivalendosi, in tale ipotesi di inadempimento, sul deposito cauzionale di cui all'articolo 10 o sulle somme dovute non ancora pagate.

#### **ART. 7 OBBLIGHI A CARICO DELL'AGENZIA**

1. L'agenzia per il lavoro aggiudicataria si obbliga a:

- a) mettere a disposizione i prestatori di lavoro richiesti dal Comune di Bene Vagienna nel termine di tre giorni (3gg) a decorrere dalla richiesta di cui all'art. 3, lett. a) e art. 4 del presente capitolato;
- b) comunicare nel più breve tempo possibile al Comune di Bene Vagienna la propria impossibilità di reperire entro i termini di cui sopra i prestatori di lavoro richiesti, specificando le motivazioni;
- c) provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro nel termine di due giorni (2 gg) dalla richiesta di sostituzione nel caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del medesimo, nel caso di motivata richiesta del Comune di Bene Vagienna e in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato;
- d) provvedere a istruire e formare il prestatore di lavoro richiesto in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento, come proposto in sede di gara;
- e) assicurare lo svolgimento del lavoro nel rispetto di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi, retributivi nonché assicurare l'applicazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo;

- f) pagare direttamente al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento ed al C.C.N.L. vigente alla data della prestazione, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge;
  - g) iscrivere il prestatore di lavoro presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2. L'agenzia per il lavoro dovrà comunicare il nominativo del soggetto incaricato in qualità di referente unico per l'agenzia medesima, il quale si rappresenterà con il referente per il Comune di Bene Vagienna. L'agenzia per il lavoro dovrà in ogni caso fornire un recapito telefonico, di telefax ed eventualmente un indirizzo e-mail per tutte le comunicazioni che si rendessero necessarie con il Comune di Bene Vagienna.
3. L'agenzia per il lavoro inoltre dovrà comunicare al Comune di Bene Vagienna le eventuali variazioni intervenute nella denominazione o ragione sociale dell'Impresa; il Comune di Bene Vagienna non assume alcuna responsabilità per l'eventuale ritardo nei pagamenti dovuto alla mancata o tardiva comunicazione. Le variazioni saranno operative nei confronti del Comune di Bene Vagienna solo in seguito all'esito positivo dei controlli prescritti per legge.

## **ART. 8 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO**

1. In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore l'agenzia per il lavoro avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante per il servizio di somministrazione effettivamente prestato, corrispondente alle ore effettivamente lavorate da parte dei prestatori di lavoro somministrati.
2. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al prestatore di lavoro ovvero all'agenzia per il lavoro, l'agenzia stessa dovrà sostituire il lavoratore entro il termine di due giorni indicato all'art. 7, lett. C del presente capitolato. Qualora l'agenzia per il lavoro non provvedesse alla sostituzione o il Comune di Bene Vagienna non l'accettasse, il contratto relativo a quel singolo lavoratore si intenderà risolto di diritto.
3. Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l'agenzia per il lavoro sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, ivi compresa la possibilità di rivalsa dei prestatori di lavoro, a procedere alla sostituzione degli stessi nel termine di cui sopra.
4. Nel caso di disservizi causati da assenze del lavoratore che superino il 20 per cento della durata del singolo contratto di lavoro, la impresa somministratrice si impegna a sostituire il lavoratore entro il termine di cui sopra.

## **ART. 9 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

1. L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è esercitata dall'agenzia per il lavoro come previsto dall'articolo 23, comma 7 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
2. Il Comune di Bene Vagienna comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione.
3. L'agenzia per il lavoro porterà a conoscenza del Comune di Bene Vagienna tutte le comunicazioni inerenti al prestatore di lavoro affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari il Comune di Bene Vagienna Intende siano adottati, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

## **ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il Comune di Bene Vagienna si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'agenzia per il lavoro possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte della stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato ed in modo specifico controlli di rispondenza e di qualità.
2. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio di somministrazione dovesse risultare non conforme al capitolato o al futuro contratto, l'agenzia per il lavoro dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
3. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'agenzia per il lavoro aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al presente capitolato e al futuro contratto.

## **Art. 11 PENALI**

1. In caso di ritardo nella fornitura e nella sostituzione del prestatore di lavoro richiesto, rispetto alle tempistiche indicate all'art. 7 del presente capitolato, verrà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.
2. Qualora l'agenzia per il lavoro sia inadempiente, anche parzialmente, nell'esecuzione della prestazione oggetto del futuro contratto rispetto alle modalità e ai termini previsti dal medesimo ovvero offerti in sede di gara, il Comune di Bene Vagienna potrà avvalersi di altra agenzia per il lavoro, senza alcuna formalità, per l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'agenzia per il lavoro aggiudicatrice, alla quale saranno addebitati i relativi costi, oltre agli eventuali danni subiti dal Consiglio regionale.
3. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali verrà contestata immediatamente dal Comune di Bene Vagienna a mezzo nota scritta inoltrata all'agenzia per il lavoro aggiudicataria anche a mezzo telefax e alla medesima verrà applicata una penale pari a € 50,00, per ogni giorno di inadempienza nell'esecuzione della prestazione.
4. Per il pagamento delle penalità e l'eventuale rifusione dei danni subiti, il Comune di Bene Vagienna potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'agenzia per il lavoro

## **ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Per qualunque inadempienza agli obblighi previsti dal presente capitolato, il Comune di Bene Vagienna, dopo aver assegnato mediante lettera raccomandata AR un termine di 15 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere, si riserva il diritto di risolvere il contratto in corso, ai sensi dell'articolo 1454 del c.c., salvo il risarcimento dei danni subiti da parte dell'impresa aggiudicataria inadempiente
2. Il Comune di Bene Vagienna si riserva inoltre il diritto di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso di:
  - a) mancato pagamento delle retribuzioni ovvero di mancato versamento dei contributi a favore dei prestatori di lavoro da parte dell'agenzia per il lavoro aggiudicataria;
  - b) inadempimento da parte dell'agenzia aggiudicataria degli obblighi previsti dall'art. 7 del presente capitolato speciale d'appalto;
  - c) inadempimento da parte dell'agenzia aggiudicataria degli obblighi previsti dall'art. 8 e dall'art. 9 del presente capitolato speciale d'appalto;
  - d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro;
  - e) cessione anche parziale del contratto, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 51 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ovvero di subappalto non previsto e non autorizzato da parte del Comune di Bene Vagienna del Veneto;
  - f) venga meno, durante il rapporto contrattuale, uno dei requisiti minimi previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto;
  - g) revoca dell'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
  - h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Consiglio regionale, quando questa sia stata escussa nei casi previsti dal presente capitolato ovvero dalla legge.
3. La risoluzione si verificherà di diritto al momento del ricevimento da parte dell'agenzia per il lavoro aggiudicataria di una lettera raccomandata A/R con la quale il Comune di Bene Vagienna dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.
4. In seguito alla risoluzione, non si farà luogo alla corresponsione di alcuna indennità per l'agenzia per il lavoro aggiudicataria.
5. È fatto salvo per il Comune di Bene Vagienna il diritto di chiedere il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti e di intraprendere ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per la tutela dei propri interessi.

## **ART. 14 FACOLTÀ DI RECESSO**

1. Il Comune di Bene Vagienna si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto, mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della data di recesso.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'agenzia per il lavoro dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per il Consiglio regionale.
3. In tal caso il Comune di Bene Vagienna si obbliga a pagare all'agenzia per il lavoro aggiudicataria il compenso per le attività prestate, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, senza alcun altro onere da parte del Consiglio e rinunciando l'agenzia per il lavoro aggiudicataria a qualsiasi ulteriore pretesa.

#### **ART. 15 SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione e all'esecuzione del contratto sono a carico dell'agenzia per il lavoro aggiudicataria, comprese le spese di registrazione del medesimo.

#### **ART. 16 FORO COMPETENTE**

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti in relazione al contratto, comprese quelle attinenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione del futuro contratto saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Cuneo.

#### **ART. 17 RINVIO**

1. Per quanto non disciplinato dagli atti di gara si rinvia al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, al codice civile ed altre norme eventualmente applicabili, in particolare alla legge 14 febbraio 2003 n. 30 e al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

#### **ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO**

1. Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che il trattamento dei dati personali forniti dall'agenzia somministratrice o altrimenti acquisiti a tal fine dall'ente, è finalizzato unicamente alla stipula e gestione del contratto.
2. I trattamenti avverranno a cura dell'ente con l'utilizzo sia di supporti cartacei che informatici ed in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle regole di sicurezza previste per legge.
3. Alle imprese interessate sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, tra cui in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'indirizzo di cui al punto 1) del capitolato.